



**MOVIMENTO
INDIPENDENZA**

Roma, 15 marzo 2024

Al Signor Presidente della Repubblica
Professor Sergio Mattarella
Palazzo del Quirinale - Roma

Signor Presidente,

in qualità di Presidente, Segretario Nazionale e Dirigenti del Movimento Indipendenza, sottoponiamo alla Sua attenzione la recente modifica alla legge n. 18/1979, approvata lo scorso 5 marzo dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato. Si tratta di un emendamento alla legge di conversione del D.L. n. 7/2024 (decreto elezioni 2024) che riduce drasticamente le ipotesi di esenzione dalla raccolta delle firme al fine della presentazione delle liste alle elezioni europee, il cui testo di seguito riportiamo.

Art. 4-bis. (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

All'articolo 12, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal Presidente del gruppo Parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere."

Dall'analisi del nuovo testo appare evidente quanto risulti ridotta la possibilità di partecipare alle prossime elezioni europee a quei partiti - soprattutto di nuova costituzione, come il nostro - privi degli stringenti requisiti previsti dalla norma emendata, ulteriormente penalizzati da una drastica riduzione dei tempi, dovuta al fatto che la modifica della norma viene introdotta a soli 45 giorni dalla presentazione delle liste. Tempi così ristretti impediscono concretamente qualsiasi possibilità effettiva di procedere alla raccolta delle firme, tenuto conto che, a normativa vigente, occorre raggiungere le centocinquantamila sottoscrizioni complessive, con tremila firme per ogni regione, comprese Valle d'Aosta e Molise, contro le sessantamila necessarie per le elezioni politiche nazionali. Peraltro un altro emendamento recentemente introdotto nella legge di conversione del D.L. n. 7/2024 ha dimezzato questi abnormi obiettivi per la raccolta di firme per le elezioni europee, ma anche qui ci troviamo di fronte ad una modifica introdotta quando tali tempi per le sottoscrizioni delle liste elettorali volgono al termine.

Ci preme sottolineare che il predetto emendamento collide con la recentissima Raccomandazione n. 2829/2023 pubblicata in G.U. dell'Unione Europea il 20/12/2023 che nel *Capitolo II 'Principi elettorali generali nell'Unione'* sancisce che le elezioni *"dovrebbero rispettare le più rigorose norme democratiche"* e che gli *"elementi fondamentali della legge elettorale non dovrebbero poter essere modificati a meno di un anno dalle elezioni"*; inoltre, al *Capitolo III 'Sostenere l'affluenza alle urne e la partecipazione inclusiva'* stabilisce che *"al fine di favorire un'affluenza elevata, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per agevolare, se del caso, l'iscrizione al voto di elettori e candidati (...)".*

L'emendamento in oggetto mina senza ombra di dubbio il dettato della Raccomandazione europea e comprime insanabilmente, in previsione delle prossime elezioni, la possibilità di partecipazione a quei partiti che non abbiano i requisiti per come modificati. In più chiare parole, se, ai sensi dell'originaria normativa, si prevedeva l'esenzione dalla raccolta delle firme in specifici casi, ora, ai sensi del citato emendamento, non sarebbe più possibile evitare la raccolta delle sottoscrizioni grazie alla semplice adesione ad un partito già rappresentato all'interno del Parlamento europeo.

Ma, soprattutto, queste modifiche delle "regole del gioco" intervengono "a partita aperta", cioè quando il periodo della raccolta di firme è cominciata da quattro mesi e mezzo: in questo modo ogni scelta e ogni programmazione da parte dei nuovi partiti politici viene irrimediabilmente compromessa, violando così anche evidenti principi costituzionali.

Dato atto che la Costituzione, spina dorsale della nostra Democrazia, sancisce all'art. 1 che *"L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione"* e all'art. 49 che *"Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"*, ci permettiamo, Signor Presidente, di sottoporLe alcune considerazioni.

Se ricorrere alla raccolta delle firme è pur sempre una libera scelta di politica legislativa, è innegabile che l'istituto incida direttamente sulla costellazione delle forze politiche in lizza per la rappresentanza e, dunque, sull'ampiezza dell'offerta elettorale. In questo senso, particolare rilevanza assume la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in relazione all'art. 3 del Protocollo n. 1 alla Convenzione di Roma del 1950.

Secondo la Corte EDU, infatti, la richiesta di un determinato numero di sottoscrizioni a sostegno delle liste, pur non ostacolando in sé l'espressione del corpo elettorale - come emerso nei casi: Josep Asensio Serqueda/Spagna; Federación Nacionalista Canaria/Spagna; Brito da Silva Guerra e Sousa Magno/Portogallo; Mihaela Mihai Neagu/Romania - si giustifica solo laddove persegua un fine legittimo, quale la selezione di candidati che godano di una pur minima rappresentatività, ma sempre con proporzione di mezzi. Proporzione delle misure che è, d'altronde, concetto ricorrente anche nella giurisprudenza costituzionale italiana. Gli adempimenti richiesti, come peraltro emerge dalla lettura della sentenza n. 48/2021 del Giudice delle leggi (benché riferita alle elezioni politiche), si giustificano fintanto che rispondano all'esigenza di attestare una minima rappresentatività della lista, senza però trascendere nell'ostacolo alla candidatura che si verificherebbe nell'ipotesi di una restrizione delle situazioni legittimanti l'esenzione della raccolta delle firme. Il che, declinato in termini di buona normazione (e non solo di disciplina costituzionalmente conforme), dovrebbe portare il legislatore statale a rifuggire gli oneri eccessivamente penalizzanti, favorendo, invece, la partecipazione e lasciando la parola ultima agli elettori. Questo equilibrio può essere raggiunto seguendo proprio le sollecitazioni offerte dalla Corte costituzionale, mettendo a frutto un intaglio che tenga conto dell'ampiezza delle circoscrizioni, che sia calibrato sulle diversità riscontrabili e che escluda, alla vigilia delle elezioni, qualsivoglia intervento che sbilanci il quadro architettato. In più gli importanti emendamenti che sono stati introdotti alla legge di conversione del D.L. n. 7/2024, intervenendo sulle "regole del gioco" a "partita aperta", ledono il principio fondamentale di ogni azione legislativa di non provocare un effetto retroattivo nella possibilità dei cittadini di accedere ai loro diritti costituzionalmente garantiti.

Siamo certi, Signor Presidente, che, in occasione della conversione in legge del decreto n. 7/2024, Ella saprà valutare il merito costituzionale di una siffatta iniziativa legislativa da declinarsi in termini di non opportunità della modifica alla luce delle imminenti elezioni europee. Una valutazione non politica, ma saldamente ancorata al dato costituzionale, in particolare a quel pluralismo che dovrebbe informare non solo l'ordinamento interno, ma anche quello dell'Unione Europea in ragione delle limitazioni di sovranità ex art. 11 Cost. in base alle quali, fin dalla sentenza n. 14/1964 Corte cost., il Giudice della legittimità costituzionale ha giustificato il percorso di integrazione europea da parte dell'ordinamento costituzionale italiano.


A prescindere dalla pur lecita aspirazione di vedere candidati della nostra compagine eletti, appellandoci a Lei, ci preghiamo di dar voce a tutti coloro che ambiscono, per amor patrio, a partecipare alla vita politica della Nazione e che, purtroppo, per lo sbarramento introdotto dall'emendamento sopra citato, subiscono de facto un'esclusione, ancor prima di poter competere democraticamente, esclusione resa ancora più grave dai tempi e dalle modalità con cui viene introdotta.

Auspichiamo il Suo autorevole intervento, nella convinzione che in questo momento storico il Popolo italiano sembra non sentirsi pienamente rappresentato dagli attuali partiti, come testimoniato dal crescente dato di astensionismo emerso anche dalle recenti elezioni.

I tempi ristretti ci hanno imposto il recapito di questa nostra a mezzo posta elettronica anziché, come dovuto e da noi desiderato, tramite una formale consegna nelle Sue mani. Di questo ci scusiamo, rimanendo ben volentieri a disposizione per un incontro.

Abbia i segni della nostra considerazione, insieme ai nostri cordiali saluti.

Giovanni Alemanno
Segretario Nazionale



Massimo Arlechino
Presidente nazionale



Marcello Tagliatela
*Vice Segretario nazionale
già parlamentare della Repubblica*



Michele Geraci
*Responsabile Dipartimento Esteri
già Sottosegretario al MEF*



Franco Bevilacqua
*Dirigente Movimento Indipendenza
Ex parlamentare della Repubblica*



Michele Rallo
*Dirigente Movimento Indipendenza
Ex parlamentare della Repubblica*



Fabio Granata
*Dirigente Movimento Indipendenza
Ex parlamentare della Repubblica*



Maria Grazia Martinelli
Responsabile Dipartimento Giustizia

